

STATUTO

LE ROSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PEVERAGNO CN VIA VITTORIO
BERSEZIO 26

Numero REA: CN - 329718

Codice fiscale: 04007920046

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "A" al numero 98217/25496
di repertorio notaio Ivo GROSSO - Cuneo**

=====

STATUTO SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione – Denominazione.

È costituita, ai sensi della normativa vigente, la società cooperativa sociale denominata:

**“Le Rose Società Cooperativa Sociale
Ente del Terzo Settore”**

siglabile anche con “Le Rose s.c.s.e.t.s.”.

Art. 2 – Sede e Durata. La Cooperativa ha sede in Peveragno e, con delibera degli organi competenti, può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

Art. 3 – Norme applicabili. Alla presente Cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381 in tema di Cooperative Sociali nonché le disposizioni relative al settore in cui la Cooperativa opera;
- 2) per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulle società cooperative, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
- 3) le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 112 in materia di impresa sociale.

Art. 4 – Requisiti mutualistici. La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti, di cui all'art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente di diritto (art. 111-septies disp. att. c.c.).

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'art. 2514, comma 1, c.c., è espressamente vietato alla Cooperativa:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve tra i soci operatori;
- remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai Soci Operatori in misura superiore alla percentuale legislativamente prevista rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

È fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO SOCIALE

Art. 5 – Scopo mutualistico. La Cooperativa è retta con i principi della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di per-

seguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, nonché di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa si propone il perseguimento dello scopo sociale attraverso la gestione di servizi sociosanitari di cui alla lettera a), art. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. Le attività verranno orientate in via prioritaria, ma non esclusiva, alla prevenzione ed alla risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico e anziane.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri Soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i Soci che prestano la loro attività lavorativa a favore della Cooperativa, come disposto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste e consentite dalla legge.

Le regole e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci saranno disciplinate da apposito Regolamento Interno, che, predisposto dall'Organo Amministrativo, sarà approvato dai Soci ai sensi dell'articolo 6 legge n. 142 del 2001.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori, si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori, di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti, della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 6 – Oggetto Sociale. Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere, in modo stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi, le attività socio-sanitarie e/o educative di seguito elencate:

1) la gestione di Case di riposo e/o Case albergo per anziani o RSA per qualsiasi categoria di utenti, di strutture di assistenza sanitaria

volte alla cura, al recupero sia psichico che fisico, alla riabilitazione, anche di anziani, disabili e di persone svantaggiate;

2) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare e residenziale;

3) l'organizzazione e la gestione di programmi e/o strutture finalizzati alla realizzazione di soggiorni climatici per anziani e disabili;

4) l'assistenza domiciliare, ospedaliera e ambulatoriale, con personale qualificato, a quanti lo richiedano, siano essi privati cittadini oppure enti pubblici (Comuni e/o Consorzi fra gli stessi, Città Metropolitane, Province, Regioni, ASL, Enti ospedalieri, IRCCS), Enti del Terzo Settore, associazioni, che necessitino di infermieri o di altro personale specializzato o qualificato;

5) la gestione di servizi socio-sanitari, anche domiciliari, di telesoccorso per conto di enti pubblici e privati, nonché per privati cittadini;

6) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture e/o residenze sanitarie assistite (RAA, RSA, RSP, ecc.);

7) la promozione e la gestione di attività e servizi aventi natura ricreativa, culturale, formativa, educativa, di animazione, ecc., volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, relazionali, emotive, motorie delle persone anziane o disabili e in generale delle persone in condizione di bisogno;

8) l'organizzazione e la gestione di attività e servizi sociosanitari e assistenziali a favore di anziani o disabili anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, infermieri e operatori socio-sanitari;

9) l'organizzazione e/o l'esecuzione del servizio di trasporto, per privati cittadini e per enti pubblici o privati, di persone (ammalati, politraumatizzati, anziani, disabili) bisognose, durante il trasporto, di cure prestate da personale qualificato, nonché il trasporto di sangue, emoderivati, attrezzature medicali, medicinali ed altri materiali di prima necessità o emergenza, via terra, marittima o aerea.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Per il perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può stipulare convenzioni con Società o Enti. Può altresì acquistare, cedere e affittare immobili, attrezzature ed impianti, nonché utilizzare le risorse di lavoro e professionali di terzi, per la conduzione delle sue attività.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì im-

pegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III - SOCI

Art. 7 – Numero e requisiti. Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle imprese cooperative.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 8 – Categorie di soci. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- a) - soci lavoratori, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- b) - soci volontari, quali definiti dall'articolo 9 legge n. 381/1991, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) - soci speciali di cui all'art. 9;
- d) - soci persone giuridiche nei cui Statuti sia previsto, ai sensi dell'articolo 11 legge n. 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle imprese cooperative;
- e) - Soci Sovventori come definiti al successivo art. 20.

Art. 9 – Soci Speciali. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici ed in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo

può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che siano in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici ed in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari, comunque nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15 del presente statuto.

Art. 10 - Ammissione. Chi intende essere ammesso come Socio de-

ve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo. La domanda della Persona Fisica dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'indicazione della tipologia di socio rispetto alla quale chiede l'ammissione;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge, così come non dovrà essere inferiore al limite minimo fissato dall'assemblea;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti Interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto.

La domanda di ammissione delle Persone Giuridiche (Società, Enti del Terzo Settore, Associazioni) che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- i dati anagrafici comprensivi di codice fiscale, qualifica e poteri di rappresentanza e di firma della persona che sottoscrive la domanda di adesione.

In allegato dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Rappresentante Legale e dal Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco Unico, se nominati, nonché l'estratto autenticato della deliberazione di adesione alla Cooperativa, assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta, stabilendo le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La deliberazione di ammissione o di rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa ai soci speciali - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo

che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 – Versamento quota sociale. Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota dichiarata sulla domanda di ammissione, il cui importo potrà oscillare da un minimo di euro 25,00 (euro venticinque e centesimi zero) al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato con le modalità ed i tempi stabiliti nella delibera di ammissione.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

Art. 12 – Diritti e doveri. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Tali diritti non spettano ai soci in mora o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro dei Soci e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo:

- la quota sociale, in una unica soluzione o ratealmente;
- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dagli altri Organi Sociali;

c) a partecipare all'attività della Cooperativa, nelle forme e nei modi compatibili, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio. Essi metteranno a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risul-

tante dal libro soci.

Art. 13 – Perdita della qualità di Socio. La qualità di Socio si perde:

- 1) se il Socio è persona fisica: per recesso, esclusione, o per causa di morte;
- 2) se il Socio è persona giuridica: per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 14 – Recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi mutualistici;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può far ricorso al tentativo di conciliazione e arbitrato, di cui all'articolo 39 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

Art. 15 – Esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) non abbia superato il periodo di prova;
- d) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- e) non adempia, senza giustificato motivo, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo, anche dopo l'intimazione da parte degli Organi Sociali competenti, con termine di almeno 30 (trenta) giorni;
- f) venga a trovarsi, senza la prevista autorizzazione, in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7 del presente statuto, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- g) in qualunque modo arrechi danni gravi all'immagine, al patrimonio, ai servizi e alle strutture della Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non

consentano la prosecuzione del rapporto;

i) subisca, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate al tentativo di conciliazione e arbitrato, di cui all'articolo 39 del presente statuto.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 – Liquidazione. I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno o ridotta in proporzione alle perdite imputabili al Capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è verificato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 – Morte del socio. In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto possono richiedere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi siano gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello che tra loro li rappresenterà di fronte alla Cooperativa entro sei mesi dalla data di decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

Art. 18 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci uscenti e dei loro eredi. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

TITOLO IV – STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 – Strumenti Finanziari. Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies disp. att. c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Art. 20 – Soci Sovventori. La Cooperativa può, con deliberazione dell'Assemblea, costituire un Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, che costituisce una sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

In corrispondenza di tale frazione di Capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'Assemblea, Azioni di Sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di Soci Sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I Soci Sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricompresi nella categoria dei Soci Finanziatori.

Ai Soci Sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni di legge relative ai Soci Finanziatori.

Ai Soci Sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci, nei limiti previsti in sede di emissione.

In ogni caso ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

I Soci Sovventori possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da Soci Cooperatori.

A fronte dei conferimenti dei Soci Sovventori sono emesse azioni nominative trasferibili.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 21 – Patrimonio sociale. Il Patrimonio Sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25,00 (euro venticinque e centesimi zero) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 19;
- c) dalle azioni dei soci sovventori, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 20 del presente statuto;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote o azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva prevista per legge o per Statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 – Vincoli sulle quote e loro alienazione. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dal precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della

richiesta.

Decorso tale termine senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Entro successivi sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, il Socio può attivare le procedure di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto.

Art. 23 – Esercizio sociale – bilancio di esercizio. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Organo Amministrativo, e per esso il suo Presidente, presenterà il bilancio con una relazione in cui saranno indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità col carattere cooperativo della Società.

Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o nota integrativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 24 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione, di cui al precedente articolo 19;
- f) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione delle azioni di Socio Sovventore;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite d'esercizio.

Art. 24– Ristorni. Qualora i risultati economici d'esercizio lo consen-

tano, e dopo gli accantonamenti obbligatori, l'Assemblea dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante erogazione diretta.

Allo stesso modo la suddetta Assemblea dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra, operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito Regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) il monte ore lavorate;
- b) l'inquadramento professionale.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- mediante emissione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 25 – Organi Sociali. Sono Organi della Società Cooperativa:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) L'Organo Amministrativo;
- 3) Il Presidente dell'Organo Amministrativo;
- 4) L'organo di controllo o revisore legale.

Art. 26 - Assemblea. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) la nomina, la revoca e la determinazione del numero degli Amministratori e gli eventuali compensi, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 3 del d.lgs 112/2017;
- 4) la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, dell'Organo di Controllo e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c., nonché la determinazione dei relativi compensi, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 5) la delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci non accolte dall'Organo Amministrativo; in occasione della prima convocazione di pronuncia assembleare successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- 7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8) l'approvazione dei Regolamenti Interni;
- 9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 10) l'emissione delle azioni di sovvenzione;
- 11) la delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

In particolare, le deliberazioni di cui ai punti 7, 10 - salva l'applicazione delle modalità semplificate previste dalla legge per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria qualora ricorra una causa di scioglimento ex lege - e 11 devono essere verbalizzate da un notaio.

Art. 27 – Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione (fissata in un giorno diverso da quello della prima), mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto invio almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione per posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci).

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativo e di Controllo.

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, ove nominato, o da tanti Soci che esprimano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 28 – Costituzione e quorum deliberativi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati, tanti Soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione dei casi previsti dai punti 6 e 9 del precedente articolo 26 sui quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 29 - Votazioni. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 30- Diritto di voto – Rappresentanza in Assemblea.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni, che siano in regola con il versamento della quota sociale e che non siano stati messi in mora dall'Organo Amministrativo.

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservarsi a cura della Cooperativa, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 5 (cinque) Soci oltre sé stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 32 – L'Organo Amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea che di volta in volta ne determina il numero preciso.

Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) esercizi, e scade con la presentazione del terzo bilancio.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C., comma 2.

Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di o-

norabilità, professionalità e indipendenza, di cui all'articolo 7, comma 3, del d.lgs 112/2017.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando vi intervenga la totalità degli Amministratori in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, se nominato; il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2475, comma 4 c.c., le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante partecipazione in videoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di seduta totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei Soci dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, con una formale deliberazione in cui sono evidenziati contenuto, termini, modalità e limiti della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in forma collegiale nei casi in cui l'oggetto della decisione siano il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe di cui sopra in qualsiasi momento.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione redige e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione decade al termine del mandato triennale conferito dall'Assemblea. Dopo il termine di scadenza, l'Organo Amministrativo continua a gestire l'ordinaria amministrazione. La cessazione definitiva ha effetto dal momento in cui l'Assemblea ha votato un nuovo Consiglio d'Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto Organo; i Consiglieri così nominati vengono sottoposti alla ratifica della prima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e quelli rimasti in carica devono ricorrere senza indugio all'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei Soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di

Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, ciascun Socio può attivare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione degli Amministratori venuti a mancare.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato, stabilire e determinare l'eventuale compenso per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, e tenuto conto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, art. 3 d.lgs 112/2017.

Art. 33 - Il Presidente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, che lo ha eletto, ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente ovvero, in sua assenza, al Consigliere Anziano. L'anzianità dei Consiglieri è determinata dalla data di prima nomina e, a parità di nomina, dall'età.

Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e per conto della Cooperativa attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 34 - Competenze. Il Presidente ha, in unione con gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell'amministrazione della Cooperativa.

In particolare, compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci;
- b) la formalizzazione e la responsabilità degli atti in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- c) la rappresentanza della Cooperativa e la responsabilità unica di fronte ai terzi e in giudizio, nonché per quanto attiene gli obblighi di legge in materia previdenziale, della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, della riservatezza dei dati e altri obblighi similari; in ogni caso le decisioni assunte sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- d) assumere, in caso di urgenza, tutte le decisioni che ritiene necessarie, salvo sottoporle alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- e) stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) la nomina di Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;
- g) il conferimento di Procure Speciali per singoli atti o categorie di atti, sempre in piena osservanza delle norme di legge che regolano la materia e della delega del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.

L'eventuale compenso del Presidente è deliberato dall'assemblea nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, art. 3 d.lgs

112/2017.

Art. 35 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti. L'Organo di Controllo, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto da un Sindaco Unico, nominato tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. Deve altresì essere nominato un Sindaco Supplente, il quale sostituirà il Sindaco Unico in tutti i casi in cui quest'ultimo cessi dal mandato. Il Sindaco Supplente che abbia a sostituire il Sindaco Unico rimarrà in carica fino alla data in cui sarebbe cessato il Sindaco Unico sostituito.

Il Sindaco Unico resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della Assemblea dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Il Sindaco Unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c..

Se nominato, il Sindaco Unico esercita il controllo legale dei conti della Cooperativa, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Scioglimento anticipato. La Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori, determinando:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio dei Liquidatori, in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) in caso di pluralità di Liquidatori, a quali di essi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri spettanti ai Liquidatori.

Art. 37 - Devoluzione del Patrimonio Sociale. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso ai Soci del Capitale Sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo le modalità di cui al presente Statuto;
- b) conferimento al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 - Regolamenti. Per disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti - determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 2521 c.c..

Art. 39 - Telecomunicazione. La presenza alle riunioni di tutti gli organi collegiali può avvenire anche mediante partecipazione in audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e procla-

mare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di seduta totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

il tutto nel rispetto del metodo democratico e dei principi di buona fede.

Art. 40 - Clausola di conciliazione ed arbitrale. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera arbitrale del Piemonte, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che provvederà alla nomina degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

In originale sottoscritto da:

Mauro Bruzzone
Carmela Minniti
Silvia Spartaco
Bertolino Enzo
Pietro Ferrari

Ivo Grosso notaio